

**Credito d'imposta per investimenti in
beni strumentali (L. 160/2019 “Legge di
Bilancio 2020”)**

1 PREMESSA

La Legge 27.12.2019 n.160 “Legge di bilancio 2020” ha introdotto, tra le tante novità in materia fiscale, un nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, riguardante gli acquisti effettuati a partire dallo scorso 1° gennaio 2020.

Tale agevolazione fiscale sostituisce quanto previsto nei precedenti periodi d’imposta in materia di super-ammortamenti ed iper-ammortamenti.

2 MISURA DELL’AGEVOLAZIONE

Il credito d’imposta per investimenti in beni materiali strumentali nuovi cd. “ordinari” o “non 4.0”, è riconosciuto ad imprese ed esercenti arti e professioni (anche minimi e forfetari):

- Nella misura del 6% del costo;
- Nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.

Invece, per gli investimenti in beni “4.0” compresi nell’Allegato A alla L. 232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto (solo alle imprese) nella misura del:

- 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro.

Per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell’Allegato B alla L. 232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto:

- nella misura del 15% del costo;
- nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000,00 euro.

3 MODALITA’ DI UTILIZZO DELL’AGEVOLAZIONE

Il credito d’imposta:

- è utilizzabile in compensazione, con tributi e contributi, mediante modello F24;
- spetta per i beni materiali (sia “ordinari” che “4.0”) in cinque quote annuali di pari importo (1/5 all’anno) e per i soli investimenti in beni immateriali in tre quote annuali (1/3 all’anno);
- nel caso di investimenti in beni materiali “ordinari” è utilizzabile a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti in beni “Industria 4.0” a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione.

Diversamente da quanto previsto per super-ammortamenti ed iper-ammortamenti, la fruizione del nuovo credito d’imposta richiede una puntuale indicazione nella fattura d’acquisto del bene di un’apposita dicitura che richiami il riferimento normativo.

L’ art. 1 comma 195 della L. 160/2019 stabilisce che:

“ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’esplicito riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194”.

L’obbligo riguarda l’acquisto di tutti i beni strumentali agevolabili, tanto quelli materiali “ordinari” non “4.0” (compresi quelli di valore inferiore a 516,46 euro) quanto quelli materiali e immateriali “4.0”.

Il caso più frequente per imprese ed esercenti arti e professioni riguarda i beni nuovi “ordinari”, precedentemente super-ammortizzabili, ai quali dal 2020 è associato un credito d’imposta del 6%.

Pertanto, onde poter fruire correttamente del credito d’imposta, sarà necessario che le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati rechino una dicitura specifica che faccia riferimento alla disposizione agevolativa.

.....

Ad esempio, per gli investimenti in beni materiali “ordinari” sarà necessario riportare nel campo “*Causale*” della fattura elettronica di acquisto del bene (o in altri campi descrittivi) la seguente dicitura “***Bene agevolabile ai sensi dell’art. 1 co. 185 della L. 160/2019***”.

Lo Studio raccomanda di inviare al fornitore del bene una comunicazione ad hoc, richiedendo espressamente l’inserimento della suddetta dicitura in uno dei campi descrittivi della fattura elettronica di acquisto del bene per il quale si intende fruire del credito d’imposta.

Sebbene non vi sia ancora chiarezza in merito agli effetti della mancata indicazione della dicitura in fattura, tale comportamento rappresenta, a nostro avviso, la soluzione più prudente per questa prima fase di operatività dell’agevolazione fiscale, in attesa di chiarimenti ufficiali da parte dell’Agenzia delle Entrate.

A Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.

STUDIO FERRARI & GENONI